

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 17-07-1996
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 29
del 17 luglio 1996
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 19 luglio 1996

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Nel Friuli - Venezia Giulia la conservazione, la riproduzione ed il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico regionale.
2. Il piano faunistico regionale individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico esistente, verifica la dinamica delle singole popolazioni faunistiche ed individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente anche con specifiche articolazioni del territorio.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, tenuto conto del documento di cui all'articolo 10, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sentito il Comitato regionale della caccia, gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46, e l'organo gestore riserve, approva i criteri per la redazione da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani faunistici provinciali.
4. Entro contottanta giorni successivi all'approvazione dei criteri di cui al comma 3, le Amministrazioni provinciali provvedono alla redazione dei piani faunistici provinciali utilizzando anche i dati in possesso degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/ 1984.
5. Il Servizio della caccia e della pesca provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, al coordinamento dei piani faunistici provinciali in un piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 10 della legge 157/ 1992.
6. Il piano faunistico regionale è approvato con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato regionale della caccia e la Direzione regionale della pianificazione territoriale ai fini della sua integrazione nel Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e negli strumenti urbanistici di grado subordinato.
7. Il piano faunistico regionale di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni secondo le procedure indicate nei commi dal 3 al 6.
8. E' fatto obbligo agli enti preposti alla gestione della fauna di provvedere nell'ambito delle proprie competenze al perseguimento degli obiettivi indicati nel piano

faunistico regionale.

9. Per la realizzazione da parte delle Amministrazioni provinciali dei piani faunistici provinciali di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali medesime contributi fino al 98 per cento della spesa risultante da un preventivo di spesa redatto a seguito della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3.

10. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 9 può essere erogato un anticipo fino al 40 per cento del contributo medesimo.

11. Alla liquidazione del saldo del contributo concesso si provvede ad avvenuta presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate per la realizzazione del piano faunistico provinciale.

ARTICOLO 2

1. Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli - Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli - Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'articolo 18 della legge 157/ 1992.

ARTICOLO 3

1. Nel territorio del Friuli - Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/ 1992, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre
quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*);

b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio:
alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), colombaccio (*Columba palumbus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), marzaiola (*Anas querquedula*);

c) specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (*Capreolus capreolus*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (*Alauda arvensis*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*), merlo (*Turdus merula*), minilepre (*Silvagus flavidus*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera

oltremontana (*Passer domesticus*), passero (*Passer italiae*),
pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*);

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre
al 31 gennaio: beccaccia (*Scolopax rusticula*), canapiglia
(*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), codone
(*Anas acuta*), combattente (*Philomachus pugnax*), cornacchina
grigia (*Corvus corone cornix*) cornacchia nera
(*Corvus corone*), corvo (*Corvus frugilegus*), fagiano
(*Phasianus colchicus*), fischione (*Anas penelope*), folaga
(*Fulica atra*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), gallinella
d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia
(*Garrulus glandius*), mestolone (*anas cyepeata*),
moretta (*Aythya fuligola*), moriglione (*Aythya ferina*),
pavoncella (*Vanellus vanellus*), porciglione (*Rallus aquaticus*),
storno (*Sturnus vulgaris*), taccola (*Corvus monedula*),
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo a sassello
(*Turdus iliacus*), volpe (*Vulpes vulpes*);

f) specie cacciabili dall' 1 ottobre al 30 novembre
cervo (*cervus elephus*), coturnice (*Alectoris graeca*),
fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) le bianca
Lepus timidus), pernice bianca (*Lagopus mutus*);

g) specie cacciabili nella seconda domenica di settembre
alla seconda domenica di dicembre: cinghiale (*Sus*
scrofa);

h) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 dicembre
camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*).

2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell' elenco
di cui all' articolo 18, comma 1, della legge 157/ 1992
e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente
articolo e nell' allegato II/ 2 della direttiva
79/ 409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta
regionale o l' Assessore da lui delegato può provvedere
con le modalità di cui all' articolo 8, a fissare ai sensi e
per i motivi di cui all' articolo 9 della direttiva medesima,
specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i
mezzi e le condizioni.

ARTICOLO 4

1. Nei confronti del daino (*Dama dama*) e del muflone
(*Ovis musimon*) è ammessa esclusivamente la caccia
di selezione per la quale valgono le norme di cui all' articolo
11, comma 3, della legge regionale 21/ 1993.

2. A decorrere dall' annata venatoria 1989- 1999 anche
nei confronti del camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*)
è ammessa esclusivamente la caccia di selezione di cui
al comma 1.

ARTICOLO 5

1. Il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore
da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia
ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi
previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici
di cui alla legge regionale 46/ 1984, provvede all' adeguamento

delle specie faunistiche cacciabili di cui agli articoli 3 e 4 in presenza di eventuali variazioni introdotte all'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge 157/ 1992, in conformità alle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni internazionali.

ARTICOLO 6

1. Per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria non possono essere abbattuti complessivamente da parte di un cacciatore più di venticinque capi, dei quali non più di dieci anseriformi, sette caradriformi, di cui non più di cinque beccacce, e cinque colombacci.

2. Per le singole specie di fauna selvatica stanziale il regolamento interno di ciascuna riserva di caccia di diritto di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/ Pres deve contenere in allegato i dati relativi al censimento, nonché un programma annuale di abbattimento, indicando pure il numero massimo di capi abbattibili per ciascuna giornata di caccia da parte del singolo socio di riserva.

3. Nelle riserve private o consorziali i dati relativi al censimento ed al programma annuale di abbattimento di cui al comma 2 vengono redatti dal concessionario o suo delegato e sono soggetti all'approvazione da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio.

4. Non possono formare oggetto di prelievo venatorio le specie di fauna selvatica stanziale nei confronti delle quali le riserve di caccia non adempiano a quanto previsto dal presente articolo.

5. I Direttori di ciascuna riserva di caccia di diritto ed i concessionari di ciascuna riserva privata e consorziale, o i loro delegati, comunicano, con almeno trenta giorni di anticipo, la data di effettuazione del censimento preordinato alla redazione del programma di abbattimento all'osservatorio faunistico competente per territorio, che può disporre l'invio di propri rappresentanti per verificare tali adempimenti.

6. Entro dieci giorni successivi al termine di cui al comma 5, l'osservatorio faunistico può produrre le proprie osservazioni scritte circa gli adempimenti previsti dal comma 5 medesimo all'Organo gestore riserve o al Comitato provinciale della caccia, i quali devono tenerne conto rispettivamente nella ratifica del regolamento interno di cui al comma 3 e nell'approvazione di cui al comma 3.

7. Decorso il termine di cui al comma 5 senza la formulazione, entro i successivi dieci giorni, di osservazioni scritte da parte dell'osservatorio faunistico, l'Organo gestore riserve ed i Comitati provinciali della caccia provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo sulla base dei dati in loro possesso.

8. Le norme di cui ai commi 5, 6 e 7 trovano applicazione a decorrere dall'annata venatoria 1997- 1998.

ARTICOLO 7

1. fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l' integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall' 1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento.

2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per due giorni alla settimana.

3. E' vietato cacciare sui terreni coperti in tutto i nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, comunque svolta, ai tetraonidi, al palmipedi ed ai trampolieri, nonchè alla cesena. E' fatta altresì eccezione per la caccia alla lepre che è consentita solo 48 ore dopo l' ultima nevicata.

ARTICOLO 8

1. Per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/ 1984, e l' Organo gestore riserve, può disporre con proprio decreto la sospensione dell' esercizio della caccia ovvero ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonchè il divieto di caccia a una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale.

ARTICOLO 9

1. Per le specie di fauna selvatica escluse dall' elenco di cui all' articolo 18 della legge 157/ 1992 in forza dell' articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato con le modalità di cui all' articolo 8 può autorizzare, ai sensi e per motivi di cui all' articolo 9 della direttiva 79/ 409/ CEE, specifiche forme di prelievo indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.

ARTICOLO 10

1. Nel territorio del Friuli - Venezia Giulia, a tutela delle coltivazioni e delle attività agricole tradizionali, è vietato il ripopolamento con il cinghiale, nonchè , a salvaguardia degli ecotipi autoctoni, quello con la coturnice ed i tetraonidi, fatti salvi progetti specifici autorizzati dal Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato e coordinati dagli osservatori faunistici competenti per territorio.

2. Sono inoltre vietati i ripopolamenti con la minilepre e il colino della Virginia, ai fini della salvaguardia

degli habitat e delle specie autoctone.

ARTICOLO 11

1. Nel Friuli - Venezia Giulia costituiscono prima attuazione delle norme di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 157/ 1992, le zone precluse all' attività venatoria costituite in forza della normativa vigente lungo le rotte di migrazione dell' avifauna segnalate dall' istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché le altre misure di protezione ambientale adottate in applicazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, lungo le rotte medesime.

2. Al fine di dare piena attuazione alle norme di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 157/ 1992, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato, sulla base di una ricognizione delle zone precluse all' attività venatoria costituite a qualsiasi titolo lungo le rotte di migrazione di cui al comma 1, individua con proprio decreto, sentiti gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/ 1984 e l' Organo gestore riserve, eventuali ulteriori zone di protezione da realizzarsi tramite la costituzione di oasi di protezione con le modalità previste dalla legge regionale 46/ 1984, ovvero tramite la costituzione di altre zone di divieto di attività venatoria previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

1. Nel Friuli - Venezia Giulia l' addestramento e l' allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, sono consentiti durante l' intero periodo dell' anno nelle zone di cui all' articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n° 13, alle condizioni previste dall' articolo 2 del regolamento regionale approvato con DPGR 8 gennaio 1990, n. 08/ Pres, per l' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma e da traccia.

2. Per l' effettuazione delle gare cinofile di cui all' articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/ 1993, è consentito anche l' uso di falchi.

3. All' articolo 7, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, le parole << tutto il periodo dell' anno >> sono sostituite con le parole << tutti i giorni dell' anno >>.

4. Le norme di cui all' articolo 7 della legge regionale 56/ 1986 concernenti l' addestramento, l' allenamento e l' effettuazione di gare cinofile dei cani da seguita trovano applicazione anche nei confronti della specie capriolo.

5. A scopo di censimento della fauna selvatica presente, in periodo di chiusura della caccia a quella stanziale, fatta eccezione per i giorni in cui è consentita la sola caccia selettiva, di cui all' articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, nelle zone di rifugio delle riserve di caccia di diritto, su autorizzazione dell' Organo gestore riserve, previo consentito dei direttori delle riserve

interessate, si possono effettuare gare cinofile con cani da ferma o da seguita, con divieto di abbattimento o cattura di selvaggina.

6. All' articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/ 1993 le parole << durante tutto l' anno >> sono sostituite dalle parole << tutti i giorni dell' anno >>.

ARTICOLO 13

1. Per le attività di cui al secondo e terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 56/ 1986, l' Organo gestore riserve, previo consenso del direttore della riserva interessata e sentito il consiglio direttivo, può autorizzare i titolari allevamento cinofilo riconosciuto, ovvero addestratori professionali iscritti, limitatamente alle riserve di diritto del Comune di residenza o di sede dell' allevamento, ad addestrare i cani con le modalità previste dal citato articolo 7 della legge regionale 56/ 1986.

ARTICOLO 14

1. Il nono comma dell' articolo 7 della legge regionale 56/ 1986 è abrogato.

ARTICOLO 15

1. per il conseguimento dell' attestato di idoneità per l' ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/ 1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso l' Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione prevista dall' articolo 17.

2. Il richiedente l' attestato di cui al comma 1 deve presentare domanda alla suddetta Amministrazione provinciale corredata dal certificato di residenza e del certificato medico di idoneità fisica all' attività di guardia venatoria volontaria rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente deve presentare, altresì, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede regionale di una delle associazioni di cui all' articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 157/ 1992, alla quale risulti la volontà dell' associazione medesima di avvalersi dell' operato del richiedente quale guardia venatoria volontaria.

4. Le Province, in applicazione dell' articolo 27 della legge 157/ 1992, coordinano l' attività delle guardie venatorie volontarie delle associazioni agricole, venatori e ambientalistiche.

ARTICOLO 16

1. L' esame di idoneità per l' ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/ 1992 consiste in una prova orale che riguarda:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di

riconoscimento delle specie cacciabili e delle specie protette;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

2. Il programma di esame della prova orale per le singole materie si identifica con quello fissato per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'idoneità è concessa se il giudizio della Commissione di cui all'articolo 17 è favorevole in tutte e cinque le materie elencate al comma 1.

4. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve superare una prova scritta consistente nella predisposizione di un verbale di cui all'articolo 28, comma 5, della legge 157/ 1992.

ARTICOLO 17

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato nomina in ciascun capoluogo di provincia una Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/ 1992, con sede presso la Amministrazione provinciale.

2. La Commissione è composta da un esperto designato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato in qualità di Presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti ed operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Amministrazione provinciale.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.

5. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.

6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

7. Ai componenti la Commissione compete, a carico della Amministrazione provinciale, un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione di cui all'articolo 4 della legge regionale 56/ 1996, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.

ARTICOLO 18

1. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 15 non necessita per i cittadini in possesso, a norma del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 19

1. Nelle riserve di caccia del Friuli - Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21/ 1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l' esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.

2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

4. All' interno delle riserve di caccia di diritto l' esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell' annata venatoria previa comunicazione dell' attivazione dell' appostamento medesimo al direttore della riserva.

5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 157/ 1992.

6. Non son soggetti a concessione e/ o autorizzazione edilizie gli appostamenti per l' esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati di cui all' articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/ 1993, purchè i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l' altezza complessiva di metri 9 misurata dal piano di campagna ed il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a 3 metri quadrati.

ARTICOLO 20

1. Ai fini di cui alla legge 157/ 1992, nel Friuli - Venezia Giulia i territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia si intendono sostituiti con le riserve di caccia di diritto di cui alla legge regionale 13/ 1969, vigente nel Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge regionale 21/ 1993.

2. Nell' utilizzazione dei fondi per l' esercizio venatorio all' interno delle riserve di caccia di diritto si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall' articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 157/ 1992.

3. Nel territorio regionale trovano altresì applicazione i commi 7 e 8 dell' articolo 15 della legge 157/ 1992.

4. Il termine previsto dal comma 3 dell' articolo 15 della legge 157/ 1992 è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità quinquennale, al 31 gennaio del primo anno di ciascun quinquennio successivo a quello di entrata

in vigore della presente legge e la relativa domanda va inoltrata al Servizio della caccia e della pesca.

5. I Comuni, a seguito di comunicazione del Servizio della caccia e della pesca, sono tenuti ad informare i cittadini attraverso affissione all' albo delle scadenze quinquennali di cui al comma 4.

6. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il Direttore del Servizio della caccia e della pesca decide motivatamente con proprio decreto in ordine alla domanda medesima in conformità ai criteri generali fissati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla caccia e alla pesca.

7. Le norme di cui ai commi 2 4 si applicano anche nei confronti dei terreni che vengono inclusi nelle riserve di caccia di diritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed in tal caso in termine di trenta giorni fissato nel comma 4 decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di inclusione.

ARTICOLO 21

1. In attuazione dell' articolo 4, comma 6, della legge 157/ 1992, i Comitati provinciali della caccia gestiscono, tramite gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/ 1984, centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà .

2. Ai fini di cui al comma 1 i Comitati provinciali della caccia possono altresì stipulare convenzioni con centri gestiti da enti scientifici o da associazioni venatorie o protezionistiche o agricole, ovvero da medici veterinari, da agricoltori o da altri soggetti privati, disciplinandone l' attività relativa al ricevimento, al mantenimento ed alla liberazione degli esemplari recuperati.

3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell' ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà , dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l' espletamento delle tre fasi suddette.

ARTICOLO 22

1. La caccia all' avifauna selvatica migratrice è vietata nel raggio di mille metri, su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.

2. I valichi montani di cui al comma 1 vengono individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato, sentiti i comitati provinciali della caccia, previa acquisizione da parte di questi ultimi del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/ 1984.

ARTICOLO 23

1. All' articolo 10 della legge regionale 21/ 1993 sono aggiunti i seguenti commi:

<< 1 bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche per l' autorizzazione di abbattimenti e di cattura

di fauna selvatica per le finalità di cui al comma 1, lettera a) e c), dell' articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14.

1 ter. I prelievi di cui all' articolo 10 della legge regionale 14/ 1987 possono essere effettuati su autorizzazione dei Comitati provinciali della caccia dagli agenti preposti alla vigilanza, ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone purchè in possesso della licenza per l' esercizio venatorio.

1 quater. Il riferimento contenuto nell' articolo 10 della legge regionale 14/ 1987 all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, va inteso come riferito all' articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. >>.

ARTICOLO 24

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l' ottenimento dell' attestato di frequenza con profitto al corso di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/ 1987, come interpretato autenticamente dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/ 1993, è necessario il superamento di una prova scritta a risposta sintetica a quesiti plurimi sul programma oggetto del corso medesimo, predisposta dal responsabile dell' osservatorio faunistico competente per territorio.

ARTICOLO 25

1. Il secondo periodo del comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 14/ 1987, come aggiunto dall' articolo 11, comma 2, della legge regionale 21/ 1993, è sostituito dal seguente: << Qualora in una riserva di caccia di diritto un numero di soci in possesso dei requisiti richiesti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia di selezione ad una o più delle specie cacciabili l' assemblea dei soci deve destinare a tale attività per almeno un triennio un' unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. Ad avvenuto decorso del triennio la zona può essere modificata dall' assemblea della riserva solo per ragioni di carattere tecnico. >>.

2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997- 1998.

ARTICOLO 26

1. Dopo il comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale 21/ 1993, è aggiunto il seguente comma:

<< 2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale ad una o più delle specie cacciabili, l' assemblea dei soci deve destinare a tale attività una unica zona idonea della riserva di dimensioni proporzionali

al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. >>.

2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997- 1998.

ARTICOLO 27

1. All' articolo 4 della legge regionale 56/ 1986, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

<< La Commissione è composta da un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale e da quattro esperti designati dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio, fra i quali ultimi almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

Funge da Segretario alla Commissione un dipendente dell' Amministrazione provinciale operante presso il Comitato provinciale della caccia. >>.

ARTICOLO 28

1. All' articolo 4 della legge regionale 21/ 1993, è aggiunto il seguente comma:

<< 2 bis. Ciascun socio ha diritto a disporre annualmente di due inviti per la caccia alla fauna selvatica stanziale e di due inviti per la caccia alla fauna selvatica migratoria, ferma restando la facoltà dell' assemblea della riserva di fissare per ciascun socio un numero superiore di inviti per la caccia alla fauna selvatica migratoria. >>.

ARTICOLO 29

1. All' articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

<< 1 bis. Per i pescatori di mestiere non residenti nel Friuli - Venezia Giulia al rilascio dei contrassegni di cui al comma 1 provvede, su richiesta dell' interessato, una qualsiasi delle Amministrazioni provinciali del Friuli - Venezia Giulia. >>.

ARTICOLO 30

1. All' articolo 4 della legge regionale 46/ 1984, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

<< Al fine di garantire la continuità funzionale degli osservatori faunistici, le convenzioni di cui al quarto comma riguardanti i responsabili tecnici degli osservatori stessi hanno durata almeno triennale. >>.

ARTICOLO 31

1. Nelle more dell' approvazione della disciplina regionale di adeguamento alle norme di cui all' articolo 16 della legge 157/ 1992, per il rinnovo delle riserve private e consorziali viene fissata, a decorrere dal 1996, una tassa di concessione regionale annuale di lire 3.000 all' ettaro all' anno.

2. Il versamento della tassa annuale di cui al comma 1 deve essere effettuato entro l' ultimo giorno di febbraio dell' anno cui si riferisce su conto corrente postale

intestato alla Tesoreria della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

3. Per l' anno 1996 il termine di cui al comma 2 è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e l' importo dovuto viene determinato detraendo quanto già versato per l' anno stesso dalle singole riserve alla Tesoreria della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

ARTICOLO 32

1. I commi 1 e 2 dell' articolo 14 della legge regionale 21/ 1993 sono sostituiti dai seguenti:

<< 1. E' fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia e di diritto competente per territorio, alle forze dell' ordine o al Comitato provinciale della caccia, che autorizzeranno il prelevamento.

2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio. >>.

2. All' articolo 14 della legge regionale 21/ 1993, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<< 3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca. >>.

ARTICOLO 33

1. I piani di gestione delle proprietà silvo - pastorali di cui all' articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, devono essere redatti con speciale riguardo ad un armonico sviluppo qualitativo e quantitativo della fauna autoctona.

2. A tal fine le direttive tecniche devono contenere specifiche disposizioni relative all' analisi di speciali situazioni faunistiche e alle conseguenti azioni selvicolturali per la loro tutela.

ARTICOLO 34

1. L' articolo 13 della legge regionale 21/ 1993 è sostituito dal seguente:

<< Art. 13

1. Nei territori di cui all' articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, l' Azienda regionale della foreste è autorizzata a disporre, per ragioni connesse alla tutela del patrimonio faunistico, l' obbligo del guinzaglio ai cani di qualsiasi razza, fatta eccezione per i cani da pastore e i cani da traccia, autorizzati a norma dell' articolo 13 del regolamento regionale approvato con DPGR 27 giugno 1988, n. 0270/ Pres, nell' espletamento delle loro funzioni specifiche.

2. Nelle zone di rifugio previste dall' articolo 48 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/ Pres, le riserve di caccia di diritto, per ragioni connesse alla tutela del patrimonio faunistico possono disporre il divieto di transito con armi, se non scariche e riposte nel fodero o nello zaino e con cani di qualsiasi razza, se non al guinzaglio, fatta eccezione per i cani da pastore e i cani da traccia, autorizzati a norma dell' articolo 13 del regolamento regionale approvato con DPGR 27 giugno 1988, n. 0270/ Pres, nell' espletamento delle loro funzioni specifiche. >>.

ARTICOLO 35

1. All' articolo 9 della legge regionale 21/ 1993, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

<< 1. Al direttore della riserva di caccia di diritto vengono rilasciati, per ogni annata venatoria, da parte dell' Organo gestore riserve, un numero, pari al 15 per cento del numero di soci effettivi della riserva, di permessi giornalieri di caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria da concedere, nell' ambito del piano annuale di abbattimento, gratuitamente a terzi.

1 bis. Il numero di permessi rilasciati in forza del comma 1 viene fissato in nove unità per le riserve di diritto con un numero di soci effettivi pari o inferiore a sessanta. >>.

ARTICOLO 36

1. Nelle more dell' approvazione della disciplina regionale di adeguamento alle norme di cui all' articolo 16 della legge 157/ 1992 continuano a trovare applicazione per il rinnovo e la revoca delle concessioni di caccia private e consorziali le norme di cui al RD 5 giugno 1939, n. 1016, non incompatibili con la presente legge.

2. In caso di domanda di rinnovo delle concessioni in atto si provvede ad una ricognizione dei terreni interni al perimetro della riserva, al fine di accertare la sussistenza del consenso scritto al permanere del vincolo privatistico sui propri terreni dei nuovi proprietari o possessori.

3. Alla scadenza delle concessioni in atto i provvedimenti di inclusione coattiva disposti ai sensi dell' articolo 44 del RD 1016/ 1939 cessano di avere applicazione e nei terreni interni a perimetri delle riserve private e consorziali privi del consenso dei proprietari o dei possessori, in caso di rinnovo delle concessioni, viene preclusa qualsiasi forma di caccia. Le particelle di terreno prive del consenso dei proprietari ai margini del perimetro della riserva vengono incluse nelle locali riserve di caccia di diritto.

ARTICOLO 37

1. Con successiva legge regionale si provvederà , in adeguamento ai principi della legge 157/ 1992, in ordine alla costituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati alla fauna selvatica alle colture agricole, alla disciplina relativa ai contributi di cui all' articolo 15 della

legge 157/ 1992 ed alla normativa concernente l' istituzione di aziende faunistico - venatorie e di aziende agri - turistico - venatorie previste dall' articolo 16 della medesima legge 157/ 1992.

2. Con la legge regionale di cui al comma 1 si provvederà anche ad un riordino delle funzioni svolte nel settore venatorio ed a una nuova disciplina per la gestione delle riserve di caccia di diritto e dei relativi consorzi.

3. Agli adempimenti legislativi di cui al presente articolo si provvederà entro il termine del 31 dicembre 1996.

ARTICOLO 38

1. Nelle more di approvazione della legge regionale di adeguamento ai principi della legge 394/ 1991, nei parchi naturali regionali costituiti, ai sensi della legge regionale 11/ 1983, con adozione comunale di piani di conservazione e sviluppo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 394/ 1991, continua a trovare applicazione nel Friuli - Venezia Giulia, in materia di prelievo faunistico, la disciplina di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 53.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il divieto di esercizio venatorio di cui all' articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 157/ 1992, trova applicazione nei parchi naturali regionali costituiti ai sensi della legge regionale 11/ 1983, con adozione comunale di piani di conservazione e sviluppo.

3. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 53/ 1991, relativamente agli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/ 1983.

ARTICOLO 39

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge, in particolare sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, e la legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7.

ARTICOLO 40

1. In via di interpretazione autentica le disposizioni impeditive di cui all' articolo 16 della legge regionale 21/ 1993 trovano applicazione anche qualora i compiti di vigilanza esercitati riguardino solo una parte delle riserve di caccia di diritto.

ARTICOLO 41

1. Esclusivamente per l' annata venatoria 1996- 1997, l' Organo gestore riserve può disporre, in deroga al numero massimo dei soci fissato per ciascuna riserva di caccia di diritto dalla Commissione di cui all' articolo 3 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n. 04772/ Pres, la collocazione in riserva dei cacciatori richiedenti che risultino residenti da almeno tre anni nel territorio della riserva stessa, non siano soci di altre riserve ed abbiano presentato regolare domanda di ammissione per la riserva medesima, previo parere favorevole

da parte dell' assemblea dei soci della riserva, nel rispetto delle graduatorie fissate per la riserva dall' Organo gestore riserve.

2. Le norme di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti delle riserve di caccia di diritto di cui all' articolo 12, comma 6, della legge regionale 53/ 1991, limitatamente al raggiungimento di un numero di soci pari a quello determinato dalla Commissione di cui all' articolo 13 del regolamento regionale approvato con DPGR 28 dicembre 1971, n° 04772/ Pres, aumentato del 10 per cento.

3. Il requisito della residenza di cui al comma 1 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dall' annata venatoria successiva all' entrata in vigore della legge regionale di attuazione della legge 394/ 1991, nelle riserve di caccia di diritto il cui territorio sarà interessato da parchi regionali o da riserve naturali, potranno essere collocati quali soci esclusivamente i cacciatori residenti nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale, ovvero nei Comuni confinanti con i perimetri del parco o della riserva naturale medesimi.

ARTICOLO 42

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1996.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 1.3.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII il capitolo 4270 (2.1.233.3.08.29) con la denominazione " Contributi alle Amministrazioni provinciali per la redazione dei piani faunistici provinciali" e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1996.

3. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996 (partita n° 37 dell' elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dei bilanci medesimi).

4. Sul precitato capitolo 4270 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 " Fondo di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.

5. Le entrate derivanti dall' applicazione di quanto disposto all' articolo 31 affluiscono al capitolo 952 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l' anno 1996 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi futuri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino

Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla
osservare come legge della
Regione.

Data a Trieste, addì 17 luglio 1996